

A norma del decreto 16 marzo 1995 sono ammessi al pensionamento anticipato, a partire dal 1° giugno 1995, i lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio pari o superiore a 36 anni.

Ai fini dell'operatività del decreto è necessario che gli interessati abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 1993 e che entro tale data facciano valere almeno 36 anni di contribuzione, computando tutta la contribuzione, ivi compresa anche la contribuzione non utile ai fini del diritto a pensione di anzianità.

Il decreto-legge 30 giugno 1995, n.262, ha prorogato al 31 agosto 1995 il blocco dei pensionamenti di anzianità e le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'articolo 13 della legge n.724/1994.

L'articolo 14 della citata legge n.724 ha disposto che con effetto dal 1995 il termine di cadenza infrannuale stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ciascun anno.

L'articolo 17 della legge n.724 in esame, al comma 4, ha differito al 1° ottobre 1995 gli aumenti dei trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1, commi 9, 9-bis e 9 ter, nonché dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 27 febbraio 1991, n.59.

La legge 8 agosto 1995, n.335, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" introduce sostanziali innovazioni nell'ordinamento pensionistico.

L'articolo 1, commi da 25 a 32, reca norme riguardanti l'accesso al pensionamento di anzianita'.

L'articolo 1, comma 25, stabilisce che il diritto alla pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 della Tabella B allegata alla legge se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, e successive modificazioni.

Per i lavoratori in parola la pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

L'articolo 1, al comma 26, prevede che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nella Tabella B, allegata alla legge n.335,

con il requisito anagrafico di cui alla colonna 1 della medesima Tabella, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della Tabella in parola.

L'articolo 1, comma 29, nel disciplinare le decorrenze delle pensioni di anzianità, detta i criteri per fissare le stesse in fase di prima applicazione della nuova normativa, in relazione alla data entro la quale vengono maturati i requisiti.

L'articolo 1, comma 30, reca, tra l'altro, norme per i lavoratori che hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di anzianità entro il 1993.

Per effetto di tali disposizioni, i lavoratori in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di 35 anni di contribuzione che non abbiano potuto fruire delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità di cui ai decreti ministeriali 15 e 16 marzo 1995, possono conseguire la pensione di anzianità con decorrenza 1° settembre 1995, sempreché cessino il rapporto di lavoro entro il mese di agosto 1995.

L'articolo 1, comma 32, della legge n.335 stabilisce che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione, tra l'altro, per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, che raggiungono nel corso del 1995 il requisito contributivo di 35 anni, ivi compresa la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni spettante a norma dell'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153, e presentano domanda di pensionamento nello stesso anno 1995.

Per effetto dell'articolo 2, comma 16 del decreto legge 1° febbraio 1996, n.39, il termine per la presentazione della

domanda di pensione per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere è prorogato all'anno 1996.

A norma dell'articolo 1, comma 36, della legge n.335, per i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, e successive modificazioni, il limite di età anagrafica di 57 anni è ridotto fino a un anno.

Ai fini dell'applicazione dell'anzidetta riduzione dei limiti di età anagrafica occorre attendere l'emanazione degli appositi decreti interministeriali previsti dall'articolo 3 del decreto n.374, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 335.

L'articolo 1, comma 41, della legge n.335 prevede, tra l'altro, che limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 335, in caso di presenza di un solo figlio, minore, studente, o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70 per cento.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti previsti dalla legge stessa come di seguito specificati:

- per reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 75 per cento del trattamento di reversibilità;

- per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percen-

tuale di cumulabilità è del 60 per cento del trattamento di reversibilità;

- per reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è del 50 per cento del trattamento di reversibilità.

Per espressa previsione normativa il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'articolo 1, comma 42, della legge n. 335, dispone che all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla legge stessa, di seguito specificate:

- per reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di riduzione è del 25 per cento dell'importo dell'assegno;

- per reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di riduzione è del 50 per cento dell'importo dell'assegno.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'articolo 1, comma 43, della legge n.335, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge in esame, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'articolo 2 della legge n.335, al comma 14 modifica l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Per effetto di tale modifica, a far tempo dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggano:

- nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato nel precedente alinea, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA'
LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI A FAVORE
DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE
AZIENDE PRIVATE DEL GAS**

RENDICONTO DELL'ANNO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 1995 del Fondo Gas si chiude con un avanzo economico di 16.865 milioni.

Considerato il prelievo di 787 milioni dal fondo di riserva legale previsto dall'art. 1 della legge n.61/1987 ne consegue un risultato netto positivo di esercizio di 16.078 milioni.

Per effetto di tale risultato il patrimonio netto al 31 dicembre 1995 ascende a 101.387 milioni di cui 11.726 milioni relativi al fondo di riserva legale e 89.661 milioni di avanzo patrimoniale.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(milioni di lire)

ANNI	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AL 31.12
1991	20.276	9.079	11.197	57.721
1992	19.795	14.447	5.348	63.069
1993	21.453	11.949	9.504	72.573
1994	24.193	11.457	12.736	85.309
1995	28.889	12.811	16.078	101.387

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1995 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1994;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1994 e 1995.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle varie poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1995, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CONSUNTIVO 1994	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995
		Originario	Aggiornato	
		(in milioni di lire)		
1 PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Riserva legale.....	11.656	12.123	12.513	12.513
Avanzo patrimoniale.....	60.917	70.499	72.796	72.796
TOTALE	72.573	82.622	85.309	85.309
2 ENTRATE:				
Contributi	18.996	19.994	19.641	21.334
Redditi e proventi patrimoniali.....	5.003	3.529	4.086	7.289
Poste correttive e compensative di uscite	62	54	58	99
Entrate non classificabili in altre voci	51	8	102	95
Utile di gestione su investimenti patrimoniali di pertinenza del Fondo.....	32	0	0	49
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici.....	7	0	9	9
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	42	2.183	16	4
Recupero oneri tributari.....	0	0	10	10
Prelievi da accantonamenti e fondi vari.....		0		
TOTALE DELLE ENTRATE.....	24.193	25.768	23.922	28.889
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	9.234	9.572	11.274	10.493
Trasferimenti passivi	108	120	120	125
Spese di amministrazione	1.976	2.110	2.084	2.102
Oneri finanziari	10	10	13	8
Poste correttive e compensative di entrate.....	1	1	1	10
Variazioni patrimoniali straordinarie.....		0	0	
Uscite non classificabili in altre voci.....	5	3	5	4
Perdita di gestione su investimenti patrimoniali di pertinenza del Fondo.....	0	414	315	0
Perdita su quota partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.....	0	0	31	1
Accantonamento per oneri presunti di competenza.....	123	1.102	56	66
Svalutazione e deprezzamenti.....		0	0	2
TOTALE DELLE USCITE.....	11.457	13.332	13.899	12.811
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Assegnazione alla riserva legale.....	857	0	1.104	0
Prelievo dalla riserva legale.....	0	347	0	787
Avanzo.....	11.879	12.783	8.919	16.865
TOTALE.....	12.736	12.436	10.023	16.078
5 PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Riserva legale.....	12.513	11.776	13.617	11.726
Avanzo patrimoniale.....	72.796	83.282	81.715	89.661
TOTALE.....	85.309	95.058	95.332	101.387

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 1995 si forniscono, per le poste di entrata e di uscita maggiormente significative, le seguenti delucidazioni.

CONTRIBUTI - Ammontano a 21.334 milioni con un incremento rispetto al corrispondente dato del 1994 (18.996 milioni) di 2.338 milioni dovuto alla lievitazione del monte retributivo, per effetto dell'aumento del numero degli iscritti e dell'adeguamento dei minimali retributivi.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Ammontano complessivamente a 7.289 milioni e sono rappresentati per la quasi totalità dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo (7.278 milioni) che presentano rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente un incremento di 2.287 milioni da attribuire alle maggiori disponibilità del Fondo, la maggior parte delle quali è stata utilizzata dall'Ente per anticipazioni alle gestioni deficitarie che hanno corrisposto interessi al tasso del 9,038 per cento.

Tale tasso, fissato con propria deliberazione dal Consiglio di Amministrazione, è stato commisurato al rendimento netto dei BOT annuali relativi all'asta di fine dicembre 1994, ipotizzando un investimento effettuato al 1° gennaio 1995.

Nel prospetto che segue vengono riportati i capitali disponibili, suddivisi per tipo d'impiego, nonché i redditi e i saggi di remunerazione.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI (capitale medio)	REDDITI	SAGGIO
Disponibilità utilizzate nei c/c bancari..	5.001.115.000	273.176.800	5,46
Altri impieghi.....	1.516.653.000	106.721.400	7,04
Disponibilità anticipate alle gestioni deficitarie.....	76.323.405.000	6.898.109.000	9,04
Totale.....	82.841.173.000	7.278.007.200	8,78

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE - Ammontano a complessivi 99 milioni; trattasi, unicamente, di recuperi di prestazioni accertati a seguito di operazioni di ricostituzioni di pensioni.

UTILE DI GESTIONE SU INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO - Ammonta a 49 milioni e come si evince dagli allegati nn. 5 e 5 bis attiene esclusivamente alla gestione immobiliare quale risultato netto positivo registrato nell'anno dagli investimenti patrimoniali di esclusiva pertinenza del Fondo; la gestione mobiliare invece ha evidenziato una perdita pari a 8.959 lire.

SPESE PER PRESTAZIONI - Si riferiscono unicamente alle rate di pensioni il cui importo, al netto della parte ritenuta non previdenziale, ammonta a 10.493 milioni, con una variazione in più rispetto al 1994 di 1.259 milioni da attribuire, essenzialmente, considerata la lieve flessione registrata nel numero di pensioni in essere, al diverso peso esercitato nei due esercizi dall'aumento di perequazione automatica registrato a decorrere dal novembre 1994.

Nel corso del 1995 non sono state registrate variazioni per perequazione automatica, in quanto con effetto dallo stesso anno, ai sensi della legge n. 724/1994, il termine di cadenza infrannuale stabilito dal decreto legislativo n. 503/1992 è stato differito al 1° gennaio successivo di ciascun anno.

Nei prospetti che seguono vengono riepilogati per il 1994 e 1995 i dati inerenti al numero e all'importo delle pensioni liquidate e di quelle in essere alla fine dei due anni considerati.